

## STATUTO della Associazione "PROCULTURA MONZESE" DENOMINAZIONE

### - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

art.1) E' costituita una associazione denominata "PROCULTURA MONZESE"

art.2) L'associazione ha sede in Monza. Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.

art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e la sua finalità è quella di promuovere presso gli uomini e le donne del nostro tempo la ricerca del vero, del bene e del bello. A tal fine essa può operare nei settori della istruzione, della formazione della promozione e della salvaguardia della cultura e dell'arte. Per il conseguimento del proprio scopo potrà anche, quali attività strumentali, gestire sale da cinema e/o teatro, nonché organizzare e promuovere convegni, seminari, giornate di studio, conferenze, tavole rotonde, concerti, rappresentazioni, visite guidate a mostre, viaggi culturali e di solidarietà. L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari. Significativi punti di riferimento e di ispirazione nella ricerca del bello, del vero e del bene sono:

a) la Costituzione italiana - come sforzo "alto e condiviso" di andare oltre le tragedie del novecento; - come sintesi della parte migliore delle tradizioni politiche e culturali del popolo italiano; - come indicazione per il cammino futuro della società italiana,

b) il Vangelo di Gesù, e a partire da esso: - la grande tradizione ebraico-cristiana; - il magistero cattolico e in particolare il Concilio Vaticano II.

### ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

art.4) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- eventuali contributi dello Stato, di Enti od Istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività, e progetti;
- eventuali contributi di privati;
- eventuali donazioni o lasciti testamentari, che verranno destinati al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- eventuali beni mobili registrati ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Organizzazione e che saranno necessari per lo svolgimento delle attività.

## ASSOCIATI

art.5) I membri dell'associazione si suddividono in:

a) soci fondatori: sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio direttivo;

b) soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

art. 6) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

art.7) Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

art.8) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dall'assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei revisori, se nominato;
- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere (ad eccezione di quelli di natura colposa) o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10) Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo; c)  
il Presidente;
- d) il Segretario generale;
- e) il Collegio dei revisori.

art.11) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

art.12) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

art.13) Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di cinque deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

art.14) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario generale. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

art.15) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

art.16) L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri; membro di diritto del Consiglio è il Presidente dell'associazione (nominato dalla comunità dei Padri Barnabiti di S. Maria al Carrobiolo); i rimanenti membri sono nominati dall'assemblea tra i soci con le modalità previste dall'art.13; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

art. 17) Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli, con le modalità di cui al precedente articolo, I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti. art.18) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

art.19) Il Consiglio direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti consiglieri in carica. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

art.20) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

art.21) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

art.22) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare provvedimenti di decadenza;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni ed il funzionamento dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- l) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- m) costituire e/o aderire ad associazioni temporanee, joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
- n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutarî;
- o) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'associazione;
- p) predisporre la Carta Etica dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

## CARICHE SOCIALI

art.23) Presidente dell'associazione è il membro di diritto nominato dalla comunità dei Padri Barnabiti di Santa Maria al Carrobiolo.

Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Segretario Generale. Il Presidente ed il Segretario Generale resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

## PRESIDENTE

art.24) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato una o più volte, Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

## SEGRETARIO GENERALE

art.25) Il Segretario generale dura in carica tre esercizi, ed è rieleggibile. A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unita mente al Presidente e, se delegati dal Consiglio direttivo, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'assemblea, le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio direttivo.

## COLLEGIO DEI REVISORI

art,26) L'assemblea può nominare un Collegio dei revisori, composto da tre membri, anche non associati; un membro verrà eletto dalla comunità dei Padri Barnabiti di S. Maria al Carrobiolo, Il Collegio eleggerà il Presidente. Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo, Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto. Al Collegio dei revisori spetta il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;

b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;

c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio. La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte. I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

## BILANCIO

art.27) L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unita mente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

art.28) Dalla data dell'avviso di convocazione dell' assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

art.29) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

## TRASFORMAZIONE - SCIOGLIMENTO

art.30) L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 - octies c.c, terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.

art.31) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## RINVIO

art.32) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.